



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 115

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO MF7- MURICCIE DI SOPRA, FOSSO BADIA NUOVA E STRADA COMUNALE "DI SPARVO" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

Addì **NOVE DICEMBRE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **16:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabrizio Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Assente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabrizio Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO MF7 - MURICCIE DI SOPRA, FOSSO BADIA NUOVA E STRADA COMUNALE "DI SPARVO" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data 18.09.1968 ha stipulato con l'ANAS la convenzione n° 9297 - approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 2890/1968 - avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale, nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano - Napoli. Tale convenzione è stata oggetto di successivi atti aggiuntivi;
- Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data 13.12.1990, ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, l'ANAS, i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi e l'Azienda Consorziale Servizi del Reno, la convenzione per disciplinare i rapporti connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto appenninico dell'autostrada A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, c.d. "Variante di Valico";
- la convenzione anzidetta, prevede, tra l'altro, in capo ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., l'onere di realizzare a propria cura e spese - nell'ambito del progetto esecutivo complessivo dell'opera autostradale - gli interventi aventi rapporto di causalità con l'infrastruttura autostradale stessa;
- Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 04/08/1997 ha stipulato con l'ANAS la convenzione n° 230 – approvata, in pari data, dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con decreto n° 314 - novativa della precedente convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297 e suoi atti aggiuntivi. Tale convenzione è stata oggetto di successivi quattro atti aggiuntivi;
- con Delibera del 9.08.2001 il Consiglio dei Ministri ha confermato la realizzazione della Variante di Valico ed ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul relativo progetto;
- il progetto definitivo del PREVAM, per la realizzazione della Variante di Valico, redatto da Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A, è stato approvato nella Conferenza di Servizi del 24.04.2001 e del 24 .09.2001;
- l'ANAS con provvedimento del 17.09.2002 Prot. 5921/01 ha approvato il progetto del Lotto Galleria di Base (ex lotti 9, 10 e 11) della Variante di Valico, come integrato da successive perizie di variante regolarmente approvate dall' ANAS medesima;
- per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30-05-03, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 - Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04-08-1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;
- in data 24-11-2003 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26-11-2003 serie 3, numero 19639 – con la

quale l'ANAS riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4-8-1997 e successivi atti aggiuntivi;

- in data 12.10.2007 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008, n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;
- che in data 12.10.2007 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008, n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

CONSIDERATO CHE:

- Autostrade per l'Italia nell'ambito dei lavori di realizzazione del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello lotti 6-7 ha previsto, tra l'altro, la sistemazione del movimento franoso MF07;
- con provvedimento n. 1123 del 19.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti si è concluso l'iter autorizzativo in merito al progetto generale, definitivo, dell'adeguamento del tratto appenninico Sasso Marconi-Barberino di Mugello della Variante di Valico dei lotti 6 -7 di che trattasi ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-Regione, ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/1977 e successive modifiche;
- l'ANAS S.p.A. con disposizione n. CDG 6665-P del 01.02.2006 ha approvato il progetto definitivo dei lotti 6-7 della Variante di Valico nel quale ricade, tra l'altro, la sistemazione del movimento franoso MF07;
- Autostrade per l'Italia, con contratto rep. n. 20068 del 06.07.2007, ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Vianini Lavori S.p.A., Toto Costruzioni Generali S.p.A. e Profacta S.p.A., la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al Lotto 6-7 della Variante di Valico nel quale ricade il movimento franoso MF07;
- ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;
- in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

DATO ATTO CHE:

- in corrispondenza dell'area di frana, si è verificato nel mese di gennaio 2014 un dissesto che ha provocato la deformazione della Via di Sparvo, con conseguente chiusura al traffico della stessa;
- il progetto di sistemazione del movimento franoso MF07 è stato variato di intesa con il Comune di Castiglione dei Pepoli, l'Unione dei Comuni e delle Valli Bolognesi e la Regione con la previsione di realizzare un intervento di presidio della viabilità esistente, da ricostruire nel tratto dove si è verificato il dissesto;
- i lavori di sistemazione del movimento franoso e di ripristino della viabilità saranno realizzati da impresa da selezionare a cura di Autostrade per l'Italia nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

- alla luce delle cause dell'emergenza verificatasi, la realizzazione delle opere avverrà a cura e spese di Autostrade per l'Italia nei termini convenuti nell'atto oggetto di approvazione;
- il Comune si impegna a sottoscrivere con i proprietari dei terreni da acquisire, per il rifacimento del tratto di strada franato, il preliminare di vendite e l'atto di cessione volontaria, le cui spese saranno sostenute da Soc. Autostrade per un importo massimo complessivo di € 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi;

VISTA:

- la bozza di convenzione per la sistemazione del movimento franoso MF07 delle Muricce di Sopra o Fosso di Badia Nuova (di seguito denominato "movimento franoso MF07") e della Strada Comunale Castiglione dei Pepoli – Prediera Sopra (di seguito denominata "Via di Sparvo"), di seguito complessivamente denominati "Opere", rientrante nei lotti 6-7 dell'adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello c.d. "Variante di Valico", inoltrata da Soc. Autostrade in data 02/12/2015 prot. 14882;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge;
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** l'acquisizione dei terreni necessari al rifacimento del tratto di strada franato sarà a cura del Comune e le relative spese saranno sostenute da Soc. Autostrade per un importo massimo complessivo di € 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi;
4. **DI DARE MANDATO** al Sindaco per la sottoscrizione della summenzionata Convenzione, apportando le modifiche che eventualmente si rendessero utili o necessarie per garantire l'uniformità dei testi, fatto salvo il contenuto sostanziale degli atti;
5. **DI MANDARE** copia della presente:
 - all'Area Territorio e Sviluppo, competente per materia, il cui responsabile è nominato responsabile unico del procedimento e dovrà provvedere agli atti conseguenti all'acquisizione delle aree suddette;
 - all'ufficio finanziario per l'approntamento degli atti contabili relativi all'iscrizione a bilancio delle somme suddette in parte entrata e in parte uscita;
 - alla Soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in via Bergamini n, 50 – 00159 ROMA;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 115 DEL 09/12/2015

DI DICHIARARE il presente atto *immediatamente eseguibile* con separata votazione unanime ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico 2000, sull'ordinamento degli Enti Locali.

CONVENZIONE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. – Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede in Roma, Via A. Bergamini 50, in seguito denominata per brevità “Autostrade per l'Italia”, per la quale interviene il dott. ing. Roberto Tomasi nella sua qualità di Condirettore Generale Nuove Opere;

E

il Comune di Castiglione dei Pepoli in seguito denominato per brevità “Comune” per il quale interviene il dott. Maurizio Fabbrinella sua qualità di Sindaco pro tempore;

PER

1. la definizione dei rapporti connessi con la sistemazione del movimento franoso MF07 delle Muricce di Sopra o Fosso di Badia Nuova (di seguito denominato “movimento franoso MF07”) e della Strada Comunale Castiglione dei Pepoli – Prediera Sopra (di seguito denominata “Via di Sparvo”), di seguito complessivamente denominati “Opere”, rientrante nei lotti 6-7 dell'adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello c.d. “Variante di Valico”;
2. la regolamentazione delle modalità di erogazione al Comune da parte di Autostrade per l'Italia del contributo al sostenimento delle spese per l'acquisizione e/o occupazione delle aree e l'imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione delle Opere.

PREMESSO

- 1) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data

18/09/1968 ha stipulato con l'ANAS S.p.A. la convenzione n. 9297 avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale, nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano-Napoli. Tale convenzione è stata oggetto di successivi atti aggiuntivi.

2) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 13.12.1990 ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, l'ANAS S.p.A. e tutti gli Enti territorialmente competenti, la convenzione per regolamentare i rapporti connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, c.d. “Variante di Valico”;

3) che in sede di conferenza di servizi del 24.09.2001, convocata su istanza di Autostrade per l'Italia per l'esame del Progetto di Valorizzazione Ambientale della Variante di Valico, lotti 5-13, il Comune ha rilasciato il proprio parere favorevole;

4) che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 – Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività svolte in regime di concessione e dalle relative attività accessorie e di supporto di cui alla convenzione ANAS n. 230 del 04.08.1997 - sostitutiva della convenzione e atti integrativi indicati al precedente punto 1 - e ai successivi atti aggiuntivi. Conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A. a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

5) che in data 24.11.2003 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia hanno

stipulato la convenzione – registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma il 26.11.2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l’ANAS S.p.A. riconosce che Autostrade per l’Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 04.08.1997 e successivi atti aggiuntivi;

6) che in data 12.10.2007 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l’Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008, n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

7) che Autostrade per l’Italia nell’ambito dei lavori di realizzazione del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello lotti 6-7 ha previsto, tra l’altro, la sistemazione del movimento franoso MF07;

8) che con provvedimento n. 1123 del 19.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti si è concluso l’iter autorizzativo in merito al progetto generale, definitivo, dell’adeguamento del tratto appenninico Sasso Marconi-Barberino di Mugello della Variante di Valico dei lotti 6 -7 di che trattasi ai fini del raggiungimento dell’intesa Stato-Regione, ai sensi dell’art. 81 del DPR 616/1977 e successive modifiche;

9) che l’ANAS S.p.A. con disposizione n. CDG 6665-P del 01.02.2006 ha approvato il progetto definitivo dei lotti 6-7 della Variante di Valico nel quale ricade, tra l’altro, la sistemazione del movimento franoso MF07;

10) che Autostrade per l’Italia, con contratto rep. n. 20068 del 06.07.2007, ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Vianini Lavori S.p.A., Toto Costruzioni Generali S.p.A. e Profacta S.p.A., la

progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al Lotto 6-7 della Variante di Valico nel quale ricade il movimento franoso MF07;

11) che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

12) che in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

13) che in corrispondenza dell'area di frana, si è verificato nel mese di gennaio 2014 un dissesto che ha provocato la deformazione della Via di Sparvo, con conseguente chiusura al traffico della stessa;

14) che il progetto di sistemazione del movimento franoso MF07 è stato variato di intesa con il Comune di Castiglione dei Pepoli, l'Unione dei Comuni e delle Valli Bolognesi e la Regione con la previsione di realizzare un intervento di presidio della viabilità esistente, da ricostruire nel tratto dove si è verificato il dissesto;

15) che i lavori di sistemazione del movimento franoso e di ripristino della viabilità saranno realizzati da impresa da selezionare a cura di Autostrade per l'Italia nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

16) che il Comune si è dichiarato disponibile a svolgere, a propria cura e

responsabilità e a spese di Autostrade per l'Italia, le attività relative all'acquisizione e/o occupazione delle aree e all'imposizione delle servitù necessarie allo svolgimento dei su richiamati lavori;

17) che in virtù di quanto sopra descritto si rende necessario regolamentare, con il presente atto, i rapporti tra le parti in merito alla sistemazione del movimento franoso MF07 e della Via di Sparvo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1

Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

ART.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina di quanto di seguito specificato:

1. la definizione dei rapporti connessi con la sistemazione del movimento franoso MF07 e della Via di Sparvo, rientrante nei lotti 6-7 dell'adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello c.d. "Variante di Valico";
2. la regolamentazione delle modalità di erogazione al Comune da parte di Autostrade per l'Italia del contributo al sostenimento delle spese per l'acquisizione e/o occupazione delle aree e l'imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione delle Opere.

ART.3

Obblighi di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia realizzerà a propria cura, spese e responsabilità la sistemazione del movimento franoso MF07 e gli interventi integrativi di sistemazione della Via di Sparvo, in conformità alla progettazione esecutiva della quale si allegano i seguenti elaborati progettuali:

All. A: Planimetria di progetto, profilo longitudinale, sezione tipo STPSTD0002-2;

All. B: Interferenze idrografiche Planimetria degli interventi STPIDR0031-3;

All. C: Planimetria e particolari Sistemazione versante a valle STPIDR0033;

All. D: Piano particellare integrazione aree di esproprio ESC0004;

All. E: Elenco ditte integrazione aree di esproprio ESC0005;

All. F: Planimetria generale di progetto e sezioni tipo STPAPE0018-3;

All. G: Planimetria delle opere la cui manutenzione è a carico del Comune.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune approva il progetto ritenendolo conforme alle proprie esigenze di sistemazione del movimento franoso MF07 e della Via di Sparvo.

Autostrade per l'Italia si impegna inoltre a corrispondere al Comune, con le modalità di cui al successivo articolo 7, l'importo massimo di 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi a fronte delle attività per l'acquisizione e/o l'occupazione delle aree e per l'imposizione delle servitù necessarie all'esecuzione delle Opere, attività che verranno svolte dal Comune stesso a propria cura e responsabilità.

Il Comune dà atto che nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti legati alla procedura in argomento, avendone individuato, in accordo con Autostrade per l'Italia, tutte le possibili voci di spesa e la loro entità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano i principali oneri

considerati:

- importo per il pagamento degli indennizzi per espropri, servitù, occupazioni temporanee e d'urgenza;

-importo per costi di stipula e registrazione degli atti;

-tasse gravanti il trasferimento di proprietà;

-importo spese generali.

Eventuali maggiori indennizzi riconosciuti alle ditte espropriate o maggiori costi a qualunque titolo sostenuti, ancorché non dipendenti dalla volontà del Comune, non attribuiranno al Comune stesso alcun diritto di avanzare richieste di risarcimento e/o di indennizzo a carico di Autostrade per l'Italia. Conseguentemente Autostrade per l'Italia per nessun motivo sarà tenuta alla corresponsione di somme ulteriori, ovvero all'accollo di ulteriori oneri, rispetto al pagamento dell'importo massimo di 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi, restando ad esclusiva cura e responsabilità del Comune la gestione delle procedure di acquisizione degli immobili.

ART. 4

Obblighi del Comune

Il Comune provvederà a propria cura, spese – salvo il contributo di cui al successivo art. 7 - e responsabilità alla acquisizione e/o occupazione delle aree e all'imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione delle Opere, come meglio indicate nei seguenti elaborati:

-Allegato E: ESC004 Comune di Castiglione dei Pepoli – Piano particellare nov. 2014,

-Allegato F: ESC005 Comune di Castiglione dei Pepoli – Elenco ditte no. 2014.

Le acquisizioni avverranno tramite accordi bonari e atti di acquisto.

Ove necessario, il Comune si farà carico di attivare le necessarie procedure di esproprio, provvedendo altresì alla dichiarazione di pubblica utilità delle Opere.

Tutte le aree saranno intestate direttamente in capo al Comune stesso.

Il Comune si impegna, inoltre, a emettere tutte le ordinanze relative alla gestione del traffico della strada comunale Castiglione dei Pepoli – Prediera Sopra onde consentire la realizzazione dei lavori e la successiva riapertura al traffico.

Il Comune si impegna infine a rilasciare a titolo gratuito tutti i permessi e le autorizzazioni di propria competenza, necessari alla realizzazione dei lavori.

ART. 5

Inizio dei lavori

I lavori potranno avere inizio solo dopo che il Comune avrà consegnato ad Autostrade per l'Italia le aree acquisite e/o occupate e quelle sulle quali ha imposto le servitù necessarie alla realizzazione delle Opere, libere da persone e cose e sgombre da eventuali servizi interferenti.

Di tale consegna verrà redatto apposito verbale a far data dal quale Autostrade per l'Italia potrà avviare i lavori.

ART. 6

Conclusione dei lavori e consegna delle Opere

Terminati i lavori, Autostrade per l'Italia darà comunicazione al Comune per concordare un sopralluogo al fine di constatare la regolare esecuzione dei lavori.

Il Comune e Autostrade per l'Italia s'impegnano a effettuare il sopralluogo entro quindici giorni dalla predetta comunicazione. L'esito positivo di detta constatazione sarà fatto risultare da apposito verbale, con la sottoscrizione del quale il Comune prenderà in consegna provvisoria, ad ogni effetto di legge, le

opere volte al contenimento del movimento franoso MF07 e la Via di Sparvo, così come ripristinata. A far data da detto verbale la Via di Sparvo potrà essere aperta al traffico.

Contestualmente Autostrade per l'Italia consegnerà al Comune gli elaborati as built delle opere eseguite e copia del collaudo statico delle opere strutturali ove presenti.

A far data dalla sottoscrizione del succitato verbale il Comune provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto preso in consegna ai sensi del presente articolo, così come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto sub "G" e, in particolare, all'adempimento di quanto contemplato nell'art. 14 del Codice della Strada.

Qualora il Comune non intervenga al succitato sopralluogo entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di Autostrade per l'Italia, la Via di Sparvo non potrà essere aperta al traffico, ma, a decorrere dal sedicesimo giorno dalla predetta comunicazione di Autostrade per l'Italia, tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere volte al contenimento del movimento franoso MF07 e la Via di Sparvo, così come ripristinata, saranno integralmente ed esclusivamente a carico del Comune senza ulteriori formalità.

Al momento dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere eseguite la succitata presa in consegna provvisoria si intenderà definitiva a tutti gli effetti di legge.

ART. 7

Pagamenti

Autostrade per l'Italia contribuirà alle spese che il Comune affronterà per lo

svolgimento delle attività di acquisizione e/o occupazione delle aree e di imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione delle Opere, nonché per le acquisizioni, occupazioni e imposizioni stesse, con l'importo massimo di 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi, che verrà corrisposto al Comune con le seguenti modalità e scadenze:

1. € 17.404,97 (Euro diciassettemilaquattrocentoquattro/97) dopo l'intervenuta efficacia del presente atto;
2. il restante importo alla data del verbale di cui al precedente art.5.

Tale ultimo importo sarà determinato a consuntivo dopo che Autostrade per l'Italia avrà esaminato la documentazione comprovante la spesa effettuata, inviata dal Comune insieme alla domanda di pagamento di cui al successivo comma. Qualora da detta documentazione risultasse un costo complessivo "a consuntivo" inferiore a quanto già erogato da Autostrade per l'Italia il Comune s'impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccedenza. Nel caso in cui, dalla documentazione sopracitata, risultasse invece un costo complessivo maggiore rispetto a quanto erogato da Autostrade per l'Italia, la stessa erogherà, comunque, al Comune l'importo complessivo massimo di 34.809,95 (Euro trentaquattromilaottocentonove/95) oneri fiscali inclusi.

Verificatesi le condizioni di scadenza previste, entrambi i pagamenti saranno effettuati da Autostrade per l'Italia entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Comune.

Restano a carico di Autostrade per l'Italia gli interessi dovuti nei termini di legge derivanti dall'eventuale ritardo nell'effettuazione dei suddetti pagamenti.

Autostrade per l'Italia invierà al Ministero tutta la documentazione che certifichi l'avvenuto pagamento degli importi di cui sopra al fine del riconoscimento degli

stessi importi ad investimento.

ART. 8

Responsabilità

Autostrade per l'Italia sarà responsabile della progettazione e realizzazione delle Opere, compresi i collaudi tecnici e amministrativi.

Il Comune sarà il solo responsabile delle attività di acquisizione e/o occupazione delle aree e di imposizione delle servitù necessarie alla realizzazione dei lavori.

Pur rimanendo l'esclusiva responsabilità del Comune come sopra precisato, Autostrade per l'Italia ed il Ministero si riservano la facoltà di verificare, ogni volta che lo reputino opportuno, lo stato di avanzamento e il regolare svolgimento delle attività svolte dal Comune.

ART. 9

Riequilibrio Territoriale e manleva

Il Comune dà atto che, con l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da Autostrade per l'Italia con il presente atto, si intendono assolti, relativamente al movimento franoso MF07, gli impegni assunti da Autostrade per l'Italia con la convenzione citata in premessa al punto 2 e nella conferenza di servizi di cui al punto 3 delle premesse.

Il Comune pertanto nulla avrà a pretendere da Autostrade per l'Italia e/o dal Ministero in ragione di danni, mancati utili e maggiori oneri derivanti dal movimento franoso MF07 e dalla deformazione della Via di Sparvo, ovvero conseguenti alla sistemazione del movimento franoso e al ripristino della viabilità.

ART. 10

Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto le parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

- per Autostrade per l'Italia: DINV/RNO/FF
- per il Comune :

ART. 11

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

ART. 12

Spese

Ogni onere economico, anche fiscale, relativo alla presente convenzione ed agli atti conseguenti è a carico di Autostrade per l'Italia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2° del testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso nei pubblici registri a cura e spese di. Autostrade per l'Italia e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:

Autostrade per l'Italia: 07516911000,

Comune: 00702191206.

ART.13

Domicilio

Autostrade per l'Italia ed il Comune eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali, ad ogni effetto di legge.

ART.14

Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

ART.15

Efficacia della Convenzione

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data del decreto di approvazione dello stesso da parte del Ministero e terminerà con il collaudo tecnico amministrativo delle Opere, ovvero con l'effettuazione dei pagamenti di cui al precedente art. 7, qualora non ancora effettuati alla data del certificato di collaudo medesimo. L'efficacia del presente atto verrà comunque meno alla scadenza della convenzione unica di cui in premessa al punto 6 e quindi il

31.12.2038.

Al termine della concessione assentita nella predetta convenzione, ovvero in caso di anticipata cessazione della stessa, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

ART.16

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le parti firmatarie del presente atto assumo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e della documentazione allegata.

Il presente atto consta di n. 14 fogli ed è redatto in 4 originali, due per Autostrade per l'Italia, uno per il Comune ed uno per il Ministero.

ART. 17

Allegati

Gli elaborati allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e vengono sottoscritti a firma:

- dell'ing. Francesca Fatteschi per Autostrade per l'Italia, avendone con il presente atto specifica delega;
- da _____ per il Comune, avendone con il presente atto specifica delega.

Roma, li

Per Autostrade per l'Italia

Per il Comune



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 115 /GC del 09/12/2015

avente ad oggetto: **SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO MF7 - MURICCIE DI SOPRA, FOSSO BADIA NUOVA E STRADA COMUNALE "DI SPARVO" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 22/12/2015 al 06/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 22/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **09/12/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 09/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 22/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
